

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 2011, n. 7

Regolamento sulle modalità di reclutamento di personale a tempo determinato

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento sulle modalità di reclutamento di personale a tempo determinato

Art. 1

Ambito di applicazione e principi

1. Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto ed in virtù del principio di autonomia ordinamentale ed organizzativa dell'Ente, disciplina la modalità di reclutamento di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga alla normativa statale in materia, nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 35 del d.lgs. 165/2001.

2. La Regione Calabria nelle varie fasi delle procedure di reclutamento persegue gli obiettivi dell'efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 2

Modalità di accesso

1. Il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo determinato avviene per concorso pubblico.

Art. 3

Indizione

1. Il bando di concorso è approvato con provvedimento del dirigente apicale della struttura regionale interessata alle assunzioni e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

2. In relazione al numero di domande pervenute il bando può prevedere l'espletamento di prove preselettive, anche mediante il ricorso a ditte esterne.

3. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta multipla sugli argomenti oggetto della prova e/o colloquio di idoneità.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale ed è composta da tre dirigenti regionali, funzionalmente competenti nelle materie oggetto della selezione, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. I commissari possono essere affiancati da esperti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria D.

Art. 5*Termine di presentazione delle domande*

1. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, non inferiore a 15 giorni, è stabilito dal bando e decorre dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 6*Ammissione alla selezione*

1. Il Dipartimento Organizzazione e Personale cura l'ammissione alla procedura selettiva, approvando l'elenco degli ammessi e degli esclusi e la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

2. L'elenco degli ammessi e degli esclusi, l'elenco relativo alla convocazione per l'eventuale preselezione, nonché l'elenco dei candidati ammessi o esclusi dalla prova pratica e/o colloquio di idoneità sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

3. Le suddette pubblicazioni valgono quale comunicazione ai candidati ad ogni effetto di legge.

Art. 7*Titoli*

1. I titoli di studio e di servizio richiesti per partecipare alle procedure selettive sono quelli espressamente indicati nel bando.

2. A seconda della tipologia di posto messo a concorso il bando può prevedere un titolo specifico e/o generico.

3. I titoli di studio e di servizio richiesti dal bando quali requisiti di ammissione non possono essere oggetto di valutazione.

Art. 8*Valutazione dei titoli*

1. La Commissione esaminatrice, nella prima seduta e comunque prima di aver preso visione della documentazione prodotta dai candidati, stabilisce i criteri che verranno utilizzati per la valutazione dei titoli.

2. La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio va effettuata anteriormente all'espletamento delle prove selettive.

3. Ai titoli è attribuito un punteggio fino al massimo di un terzo di quello complessivo, di cui dispone la Commissione esaminatrice.

Art. 9*Prove*

1. La selezione del personale può avvenire per titoli e/o per prova pratica e/o colloquio di idoneità in relazione alla specifica professionalità richiesta per il posto da ricoprire.

2. Il calendario delle prove è reso noto mediante la sola pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, che equivale a notifica ad ogni effetto di legge per tutti gli interessati.

3. La prova pratica e/o colloquio di idoneità tende a verificare il livello di conoscenza della materia oggetto della selezione e l'accertamento della professionalità richiesta.

4. Alla prova pratica e/o colloquio di idoneità, è attribuito un punteggio fino al massimo di due terzi di quello complessivo, di cui dispone la Commissione esaminatrice.

Art. 10*Graduatoria*

1. La graduatoria finale redatta dalla Commissione esaminatrice è trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale che, dopo averla approvata, ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Art. 11*Trattamento economico e giuridico*

1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali.

Art. 12*Abrogazioni e rinvio*

1. Il presente Regolamento abroga ogni norma regolamentare o disposizione precedente incompatibile con il presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 13*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 14 luglio 2011

Scopelliti